DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Spagna conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(88/149/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il governo spagnolo, in data 29 aprile 1987, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia qui di seguito denominato « il programma », e ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio [2];

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 intende agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca sulla base degli orientamenti della politica comune della pesca; que tale sviluppo può essere favorito da azioni adeguate sostenute da un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono contribuire alla creazione di una flotta peschereccia rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie; che in particolare queste azioni devono fondarsi sulla ricerca di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie;

considerando che le misure messe in atto nel quadro della normativa comunitaria adottata per il decennio 1987-1997 proseguono il miglioramento strutturale realizzato dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986 attraverso azioni comuni di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo del settore della pesca; che gli obiettivi del precedente programma, approvato con decisione 86/471/CEE della Commissione [3], costituiscono pertanto il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e dello sforzo che occorre proseguire per realizzare gli obiettivi comunitari;

considerando che gli obiettivi del programma di orientamento applicabile nel 1986 non sono stati completamente realizzati; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento deve essere mantenuto nella stessa direzione e potenziato nel periodo 1987-1991;

considerando che queste stime, fondate su elementi scientifici, potranno essere rivedute sulla base di un'evoluzione significativa delle disponibilità, nonché in funzione dello sviluppo delle relazioni internazionali di pesca della Comunità con gli Stati costieri terzi;

considerando, d'altra parte, che l'entità dello sforzo di ammodernamento previso presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che gli adeguamenti strutturali auspicati devono essere realizzati in modo progressivo e continuo per ridurre al minimo le eventuali incidenze economiche e sociali che possono implicare;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 46.

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca e che, di conseguenza, azioni concrete attivate in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) trasmesso dal governo spagnolo il 29 aprile 1987 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, la Spagna comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma e per « Comunidad autonoma », il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2, o in caso di mancanza ripetuta di queste ultime al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

Antônio CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia della Spagna (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia della Spagna e si applica all'intero territorio di questo Stato membro, comprese le Canarie e Ceuta e Melilla in conformità con le disposizioni dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 4028/86.

II. OBIETTIVI

1. Il programma dovrà comportare:
   a) una riduzione dell'insieme della flotta da pesca in attività a 648 607 tsl e 2 088 783 kW;
   b) una ristrutturazione di tutti i comparti della flotta peschereccia rinnovando il 15 % circa delle imbarcazioni con lunghezza tra le perpendicolari compresa tra 6 e 9 o 12 m, e un terzo circa delle imbarcazioni con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 9 o 12 m;
   c) un'ammodernamento dei pescherecci esistenti, senza aumentare tuttavia la stazza e la potenza unitaria.
2. L'evoluzione della flotta da pesca in attività durante il periodo di attuazione del programma deve essere contenuta entro i seguenti limiti:

(Stazza (tsl))

	Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 dicembre 1991
Pescherecci specializzati inferiori 6 m		7 647	7 500
Pescherecci da 6 a 9 o 12 m		30 884	30 593
Pescherecci oltre 9 o 12 m		624 622	610 514
di cui:			
— Acque nazionali		(136 254)	(133 528)
— Mediterraneo, Atlantico meridionale e Canarie		(60 140)	(58 936)
— Atlantico settentrionale		(50 230)	(49 225)
— Non regionalizzate		(25 884)	(25 367)
— Acque comunitarie non spagnole		(164 376)	(161 088)
— Acque di paesi terzi		(269 768)	(261 674)
— Navi tonniere		(54 224)	(54 224)
Totale	668 668 (1)	633 158	648 607

(Potenza del motore (kW))

	Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 dicembre 1991
Pescherecci specializzati inferiori a 6 m		96 529	94 654
Pescherecci da 6 a 9 o 12 m		442 947	434 344
Pescherecci oltre 9 o 12 m		1 590 680	1 559 785
di cui:			
— Acque nazionali		(522 822)	(511 529)
— Mediterraneo, Atlantico meridionale e Canarie		—(1)	—
— Atlantico settentrionale		—(1)	—
— Non regionalizzate		—(1)	—
— Acque comunitarie non spagnole		(431 576)	(423 196)
— Acque di paesi terzi		(519 117)	(507 896)
— Navi tonniere		(117 164)	(117 164)
Totale	2 131 412 (1)	2 130 156	2 088 783

(1) Stime. Entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione la Spagna dovrà confermare queste stime o modificarle in accordo con la Commissione.
In caso di modifica, l'obiettivo fissato per il 31 dicembre 1991 sarà adattato di conseguenza.

III. AZIONI PREVISTE

Per conseguire gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le azioni seguenti :

1. Flotta in attività operante nelle acque comunitarie :

   a) riduzione della capacità globale dei pescherecci che operano nella fascia costiera atlantica in conformità agli obiettivi riportati nelle precedenti tabelle ;

   b) riduzione più accentuata della capacità globale delle imbarcazioni che operano nel Mediterraneo e nei limiti degli obiettivi delle precedenti tabelle ;

   c) evoluzione conforme alle norme dell'atto di adesione, in particolare dell'articolo 159, per le flotte che pescano alle condizioni fissate negli articoli da 157 a 160.

2. Flotta in attività operante nelle acque di Stati costieri terzi :

   riduzione della capacità globale della stazza e della potenza della flotta, nei limiti degli obiettivi delle precedenti tabelle.

3. Flotta tonniera oceanica in attività :

   stabilizzazione rispetto al livello raggiunto il 1° gennaio 1987.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II. 1, lettera a) e gli obiettivi per categoria della flotta riportati nelle precedenti tabelle potranno essere riveduti soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non completamente sfruttate attualmente.

2. Gli obiettivi del programma devono essere realizzati almeno per il 10 % entro la fine del 1988, almeno per il 30 % entro la fine del 1989 e almeno per l'80 % entro la fine del 1990.

3. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.